



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. *41*

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO 31 marzo 2017 - Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: "Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante.

Cari Presidenti,

si ritiene utile segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7-4-2017 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2017 concernente Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: **"Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante.**

Il nuovo decreto apporta modifiche al decreto del Ministro della salute del 22 dicembre scorso, che vietava l'impiego nelle preparazioni magistrali di una quarantina di sostanze.

Il provvedimento all'art. 1 prevede che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali: sertralina; buspirone; acido ursodesossilico; pancreatina; acido deidrocolico; d-fenilalanina; deanolo-p-acetamido benzoato; fenilefrina; spironolattone; l-tiroxina; triiodotironina; zonisamide; naltrexone; oxedrina; fluvoxamina; idrossizina.

Il suddetto decreto dispone che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le sostanze medicinali sopraccitate a scopo dimagrante in combinazione associata tra loro.

E' fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti una delle suddette sostanze medicinali a scopo dimagrante.

Inoltre il provvedimento, confermando i divieti e le limitazioni vigenti circa la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante e richiamando la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,



FNOMCeO

Il Presidente

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce per il medico l'obbligo:

- a) **di ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico;**
- b) **di specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d'uso nonché trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.**

Sul rispetto delle nuove disposizioni, infine, vigilerà una rete di monitoraggio che tra gli altri comprende il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana